



**AREA GESTIONE E SICUREZZA DEL  
TERRITORIO E DELLA MOBILITA'  
SERVIZIO VIABILITA'**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E  
REGIONALI IN GESTIONE**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE

## Titolo I DISPOSIZIONI NORMATIVE

- Art. 1 - PUBBLICITÀ SULLE STRADE
- Art. 2 - DIVIETI E LIMITAZIONI
- Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Art. 4 - PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE
- Art. 5 - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O DI NULLA OSTA
- Art. 6 - COMPETENZE NEI CENTRI ABITATI
- Art. 7 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- Art. 8 - DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI
- Art. 9 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI
- Art.10 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI
- Art. 11 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA FUORI DEI CENTRI ABITATI
- Art. 12 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA DENTRO I CENTRI ABITATI
- Art. 13 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO
- Art. 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 15 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
- Art. 16 - PROROGA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
- Art. 17 - DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 18 - VARIAZIONE DEL MESSAGGIO
- Art. 19 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 20 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 21 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 22 - ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 23 -VIGILANZA
- Art. 24 - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O PERICOLOSI
- Art. 25 - PUBBLICITA' FONICA
- Art. 26 - PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

## Titolo II DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINALI

- Art. 27 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I MEZZI PUBBLICITARI
- Art. 28 - RIMBORSO
- Art. 29 - ENTRATA IN VIGORE ED ADEGUAMENTI
- Art. 30 - RINVII

## **Titolo I DISPOSIZIONI NORMATIVE**

### **Art. 1 - PUBBLICITÀ SULLE STRADE**

1. Nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada lungo le Strade Provinciali e Regionali gestite dalla Provincia o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

2. In ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

3. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

4. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

5. La collocazione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le Strade Provinciali e Regionali gestite dalla Provincia o in vista di esse è soggetta, in ogni caso, ad Autorizzazione da parte della Provincia nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

6. Per le Strade Provinciali e Regionali ricadenti all'interno dei centri abitati la competenza al rilascio delle Autorizzazioni è dei Comuni, salvo il preventivo Nulla Osta Tecnico della Provincia.

7. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su strade diverse o posti lungo le sedi ferroviarie sono visibili dalle Strade Provinciali e Regionali il rilascio dell'Autorizzazione da parte dell'Ente competente è subordinato al preventivo Nulla Osta della Provincia.

### **Art. 2 - DIVIETI E LIMITAZIONI**

1. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e delle aree tutelate come beni culturali la pubblicità è consentita, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 22.01.2004 n. 42, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici la pubblicità è consentita, ai sensi dell'art. 153 del D. L.vo 22.01.2004 n. 42, previo parere favorevole dell'amministrazione competente individuata dalla Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.

3. Lungo le strade qualificate di interesse "eccezionale" dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia in ambito extraurbano la pubblicità è consentita solamente per i mezzi pubblicitari che non hanno fine di lucro bensì lo scopo di favorire la promozione e la valorizzazione turistica e del territorio. E', inoltre, consentita l'installazione di tutte le insegne di esercizio che dovranno essere poste, qualora non in aderenza ai fabbricati, ad una distanza minima non inferiore a 10 metri dal limite della carreggiata ed in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

4. I mezzi pubblicitari di cui al comma precedente dovranno, preferibilmente, essere collocati in prossimità di aggregati o complessi edilizi, che non abbiano valore storico-architettonico, ed ottenere il preventivo parere sulla compatibilità con i valori paesaggistici da parte del Nucleo di Valutazione della Provincia. Tale parere non è necessario per i mezzi pubblicitari che, per la loro natura, hanno durata temporanea e sono collocati su strutture stabili già esistenti (striscioni, locandine e stendardi).

5. Lungo le strade qualificate di interesse "rilevante" dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia in ambito extraurbano la pubblicità è consentita previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione della Provincia sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici. Tale parere non è necessario per le preinsegne e per i mezzi pubblicitari che, per la loro natura, hanno durata temporanea e sono collocati su strutture stabili già esistenti (striscioni, locandine e stendardi).

### **Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda alla Provincia per il rilascio dell'Autorizzazione deve essere redatta in conformità alle vigenti norme sull'imposta di bollo e deve contenere:

- a) dati anagrafici della persona giuridica o fisica richiedente;
- b) numero del codice fiscale o numero di partita IVA;
- c) specifica della tipologia del mezzo pubblicitario e dimensioni del medesimo;
- d) denominazione della strada con esatta indicazione della località interessata e della progressiva chilometrica;
- e) durata dell'esposizione;
- f) planimetria generale in scala adeguata (almeno 1:10.000) indicante l'ubicazione dell'impianto e, per ml. 300 prima e ml. 300 dopo la posizione dell'impianto, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti, la distanza dalle intersezioni o dai manufatti esistenti;
- g) sezione trasversale indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata;
- h) bozzetto, a colori, del messaggio pubblicitario, dell'impianto e dei singoli segnali; possono essere allegati anche più bozzetti con la precisazione del tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che non può comunque essere inferiore a tre mesi; in caso di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- i) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- j) dichiarazione di proprietà dell'area privata interessata o, qualora l'area non sia di proprietà del richiedente, assenso rilasciato in carta semplice dal proprietario all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile;
- k) attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo);
- l) n. 2 marche da bollo.

Gli allegati indicati alle lettere f), g), ed h) devono essere prodotti in triplice copia.

2. All'atto del ricevimento della domanda l'ufficio competente restituisce all'interessato una delle copie della planimetria, con indicazione degli estremi di ricevimento.

### **Art. 4 - PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE**

1. La domanda si considera completa quando è corredata da tutti gli elementi indicati dal precedente articolo o dagli altri eventualmente richiesti ad integrazione perché ritenuti necessari dalla Provincia.

2. In caso di domande incomplete l'ufficio competente della Provincia provvede a richiedere all'interessato, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda, tutte le opportune integrazioni.

3. Qualora l'interessato non provveda ad inviare le integrazioni nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Provincia, la pratica verrà archiviata senza alcun esito.

4. Entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento della domanda viene rilasciata l'Autorizzazione o emesso un provvedimento di diniego motivato.

### **Art. 5 - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O NULLA OSTA**

1. La collocazione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Provincia nel rispetto del comma 4 dell'art.23 del Codice della Strada. All'interno dei centri abitati tale competenza è dei comuni salvo il preventivo nulla osta tecnico della Provincia se la strada è regionale o provinciale.

2. Gli atti di Autorizzazione di cui al presente Regolamento sono rilasciati dal Dirigente competente, o dal Funzionario appositamente delegato, nel termine indicato all'articolo precedente.

3. Il provvedimento indica tutte le condizioni, le prescrizioni e le norme alle quali l'Autorizzazione si intende subordinata, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.

4. L'autorizzazione è rilasciata, in ogni caso, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dai lavori autorizzati, compresi i danni alla circolazione e ai manufatti eventualmente esistenti nel suolo, soprassuolo e sottosuolo della proprietà provinciale o regionale.

5. Al titolare dell'atto è fatto obbligo di comunicare alla Provincia, a mezzo posta o fax almeno 7 (sette) giorni prima della data interessata, l'inizio dell'attività mediante utilizzo dell'apposito stampato allegato all'atto, con indicazione del responsabile del cantiere e dei lavori, della ditta esecutrice, di un riferimento telefonico e di qualsiasi altro dato utile per il controllo.

6. Il titolare è tenuto, inoltre, in fase di esecuzione dei lavori, a conservare l'atto di Autorizzazione sul luogo dell'intervento e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale provinciale e della forza pubblica.

7. Nel caso di sottrazione, smarrimento, deterioramento o distruzione, il titolare è tenuto ad informarne la Provincia richiedendo il rilascio di duplicato, con pagamento dei relativi oneri di istruttoria.

8. Per impianto o mezzo pubblicitario collocato in vista s'intende un posizionamento entro una distanza dal confine stradale pari a tre volte la fascia di rispetto stradale di cui al comma 2, art. 26 Regolamento CdS e comunque non minore di 10m.

9. E' in ogni caso vietata la collocazione, pur se ad una distanza maggiore del confine stradale, dell'impianto o del mezzo pubblicitario che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, rendendone difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

## **Art. 6 - COMPETENZE NEI CENTRI ABITATI**

1. La domanda per il rilascio degli atti di Autorizzazione interessanti tratti di Strade Provinciali e Regionali correnti all'interno dei centri abitati, così come definiti e delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L.vo 285/92 e dell'art. 5 del D.P.R. 495/92, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, deve essere presentata al Comune competente, il quale emette l'atto sulla base delle proprie apposite disposizioni regolamentari e subordinatamente al Nulla Osta Tecnico della Provincia.

2. Il Nulla Osta è richiesto alla Provincia, solo per i mezzi autorizzabili in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, direttamente dal Comune, che provvede a trasmettere copia dell'istanza presentata dal privato (corredata di tutti gli elementi di cui al precedente Art. 3) avendo cura anche di specificare, in caso di deroghe alle distanze minime di cui all'art. 51 comma 4 del D.P.R. 495/92, le diverse indicazioni contenute nel proprio Regolamento.

4. Il Nulla Osta Tecnico é rilasciato dal Dirigente competente, o dal Funzionario appositamente delegato, entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento della pratica, e viene trasmesso direttamente al Comune interessato.

5. Ai fini della vigilanza e della tutela del patrimonio stradale il Comune, all'atto del rilascio dell'Autorizzazione, provvede ad inviarne copia alla Provincia, ovvero a prescrivere al titolare tale obbligo.

6. Per le strade correnti all'interno dei centri abitati con più di 10.000 abitanti la competenza è in via esclusiva riservata al Comune, in quanto "Strade Comunali" a norma dell'art. 2, c. 7 del D. L.vo 285/92 e dell'art. 4, c. 4 del D.P.R. 495/92.

## **Art. 7 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Si definisce **"Insegna di Esercizio"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce **"Preinsegna"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

3. Si definisce **"Sorgente Luminosa"** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce **"Cartello"** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ed altro. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce **“Striscione, Locandina e Stendardo”** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, che può essere luminoso per luce indiretta. La Locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce **“Segno orizzontale reclamistico”** la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce **“Impianto pubblicitario di servizio”** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate di autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce **“Impianto di pubblicità o propaganda”** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come Insegna di Esercizio, né come Preinsegna, né come Cartello, né come Striscione, Locandina o Stendardo, né come Segno orizzontale reclamistico, né come Impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Sono riconducibili a tale definizione, e quindi sottoposti ad autorizzazione, anche i veicoli ad uso speciale, il cui scopo è quello di fare pubblicità per conto terzi a fronte di un corrispettivo, nel momento in cui diventano “statici”, cioè nel caso di parcheggio prolungato durante il quale non venga occultata la superficie occupata dalla pubblicità.

9. Nei successivi articoli le Preinsegne, gli Striscioni, le Locandine, gli Stendardi, i Segni orizzontali reclamistici, gli Impianti pubblicitari di servizio e gli Impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.

#### **Art. 8 - DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. I Cartelli, le Insegne di Esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice della Strada e definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sopra richiamati, installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle Insegne di Esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'Insegna di Esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente cento metri quadrati, fino ad un limite di cinquanta metri quadrati.

2. I Cartelli, le Insegne di Esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati nei centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. Le Preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano identiche dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Su un unico palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, oltre le quali è necessario integrare l'impianto, a cura e spese del richiedente, con un secondo palo, onde garantirne la necessaria stabilità. Ogni installazione di successive preinsegne, entro il limite massimo di sei sopra indicato, che venga richiesta dal titolare dell'autorizzazione è soggetta alla scadenza dell'autorizzazione originaria dell'impianto; per tali successive installazioni dovrà essere presentata apposita domanda secondo la procedura di cui all'art. 3, alla quale dovranno essere allegati l'Autorizzazione rilasciata per l'impianto, in originale, n. 3 copie del nuovo bozzetto nonché autodichiarazione di stabilità dell'impianto per l'intero gruppo di preinsegne che verrà ad essere installato.

#### **Art. 9 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste

previste, il cui accertamento rimane a totale carico del richiedente, deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà, altresì, costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, per evitare di limitarne la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine, degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

#### **Art. 10 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, né tale da provocare, comunque, abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 metri, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

#### **Art. 11 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA FUORI DEI CENTRI ABITATI**

1. Lungo e in prossimità delle strade, fuori dei centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato e effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve;
- h) m. 250 prima delle intersezioni;
- i) m. 100 dopo le intersezioni;
- l) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio o di

altri mezzi pubblicitari, già esistenti a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Le norme di cui al comma 2 ed al comma 3, lett. c) non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m., sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

5. Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o, comunque, ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata.

6. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 4 mq., ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, e 3, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

7. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con una superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste dal comma 2, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.

8. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui al comma 2 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

9. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dal comma 2 si riducono a m. 50.

10. Fuori dei centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

11. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

12. Fuori dei centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m. 500, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di m.100.

13. Il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) m. 50 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere;

b) m. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade locali;

c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento

14. Le norme di cui al comma 13 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti.

15. Le distanze indicate al comma 13, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati

16. La giunta provinciale ha facoltà di concordare, ai sensi della legge 241/1990, apposite convenzioni con le quali i soggetti privati assumono a proprio carico - con le modalità prescritte - gli interventi di manutenzione, gestione ed abbellimento delle isole interne delle rotatorie, concedendo a titolo di corrispettivo la collocazione di impianti pubblicitari della dimensione massima di altezza 0,50 m. e larghezza 1 m., installati su idonea struttura fissa, a non meno di 3 metri dalla carreggiata stradale, in numero pari a quello dei bracci di immissione convergenti sulla stessa. L'oggetto della pubblicità deve riguardare l'attività del soggetto stipulante l'accordo.

## **Art. 12 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA DENTRO I CENTRI ABITATI**

All'interno dei centri abitati le competenze per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni su pertinenze stradali in gestione e proprietà della Provincia di Arezzo, spettano al comune competente, previo rilascio di preventivo Nulla-Osta da parte dell'amministrazione provinciale.

## **Art. 13 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quegli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro i centri abitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni di legge e del presente Regolamento.

## **Art. 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia relativamente agli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.

2. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, ha altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

## **Art. 15 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

3. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

## **Art. 16 - PROROGA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. I lavori per l'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati dovranno essere eseguiti dal titolare entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o nel diverso termine stabilito nel provvedimento della Provincia o del Comune competente, salvo proroga da richiedersi, per iscritto, almeno 15 giorni prima della scadenza del medesimo termine.

2. Ove i lavori non dovessero essere effettuati nel termine previsto senza che sia stata richiesta la proroga l'Autorizzazione decadrà automaticamente, e le opere eventualmente realizzate oltre i termini saranno considerate abusive e sanzionate ai sensi di legge.

## **Art. 17 - DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. I provvedimenti per le installazioni dei mezzi pubblicitari hanno la durata massima di 3 anni e sono rinnovabili su richiesta del titolare.

2. Il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato almeno tre mesi prima della scadenza dell'Autorizzazione, inoltrando alla Provincia apposita domanda in bollo, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e da due marche da bollo per il rilascio del nuovo atto.

3. Nel caso in cui siano richieste delle modifiche l'interessato dovrà produrre anche tutti gli elementi necessari indicati all'art. 3.

## **Art. 18 - VARIAZIONE DEL MESSAGGIO**

1. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'Autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario, ferma restando la durata dell'Autorizzazione e decorsi almeno tre mesi dall'esposizione del precedente messaggio, deve farne domanda alla Provincia, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

2. Entro 15 (quindici) giorni dal perfezionamento della domanda viene rilasciata l'Autorizzazione o emesso un provvedimento di diniego motivato da parte del Dirigente competente o del Funzionario appositamente delegato.

3. Nel caso in cui i termini previsti al comma precedente decorrano senza che sia emesso alcun provvedimento l'Autorizzazione si intende rilasciata. In tali casi, tuttavia, qualora i messaggi pubblicitari e propagandistici risultino non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del D. L.vo 285/92 devono essere rimossi entro otto giorni dalla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'Autorizzazione. In caso di inottemperanza procede d'ufficio la Provincia ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 19 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione è sempre revocabile o modificabile per comprovati motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. Il relativo provvedimento, debitamente motivato, è adottato dal Dirigente competente o dal Funzionario appositamente delegato.

2. Il provvedimento di revoca comporta per il titolare l'obbligo di consegnare alla Provincia l'Autorizzazione revocata e di rimuovere il mezzo pubblicitario, rimettendo, qualora necessario, in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabiliti dall'atto di revoca.

3. La revoca dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in anticipo, senza interessi, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva rimozione del mezzo pubblicitario e riconsegna alla Provincia dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva. La restituzione avviene d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'interessato alla Provincia che il mezzo pubblicitario è stato rimosso ed è stata ripristinata la situazione dei luoghi.

#### **Art. 20 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

1. E' riconosciuta la facoltà al titolare di rinunciare all'Autorizzazione ottenuta, dandone comunicazione scritta, in carta semplice, alla Provincia.

2. La comunicazione di rinuncia comporta per il titolare l'obbligo di consegnare contestualmente alla Provincia l'Autorizzazione ricevuta nonché di rimuovere entro 10 giorni il mezzo pubblicitario rimettendo, qualora necessario, in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine che saranno indicati dalla Provincia con apposita comunicazione.

3. La rinuncia non dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in anticipo.

#### **Art. 21 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'Autorizzazione può essere ritirata dalla Provincia in conseguenza del verificarsi delle seguenti cause di decadenza:

- a) reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento;
- b) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
- c) uso improprio del diritto di occupazione o esercizio del medesimo in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- d) mancato pagamento del canone e/o della tassa nei termini di scadenza indicati;
- e) mancata effettuazione dei lavori autorizzati oltre il termine dei 60 giorni senza che sia stata richiesta la proroga.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato, previa diffida per le ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, dal Dirigente competente o dal funzionario appositamente delegato, fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni. Il provvedimento comporta per il titolare l'obbligo di consegnare alla Provincia l'Autorizzazione decaduta e di rimuovere il mezzo pubblicitario rimettendo, qualora necessario, in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabiliti dall'atto di decadenza.

3. La decadenza non dà diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione delle somme pagate.

#### **Art. 22 - ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'Autorizzazione può essere annullata dalla Provincia qualora venga riscontrato che la stessa era illegittima fin dall'origine. Tale illegittimità si configura qualora l'atto difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti previsti per esso ovvero sia stato adottato in violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

2. Il relativo provvedimento, debitamente motivato, è adottato dal Dirigente competente o dal Funzionario appositamente delegato.

### **Art. 23 - VIGILANZA**

1. La vigilanza di cui all'art. 56 del D.P.R. 495/92, intesa anche come tutela e controllo sull'uso della strada, è svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12 del D.L.vo n° 285/92, il quale trasmette le proprie segnalazioni alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

2. La Provincia vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n°495/92 e dell'atr 23 del D.V.vo n° 285/92.

3 Qualora l'ente preposto al rilascio di quest'ultime, non coincida con quello proprietario della strada (centri abitati con meno di 10.000 abitanti), la vigilanza di cui all'articolo precedente è svolta dal personale appartenente all'Amministrazione competente sul rilascio delle medesime autorizzazioni.

4. La Provincia si riserva comunque di intervenire in caso di cattiva conservazione e manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari in caso di ostacolo o che possono essere di pericolo ai fini della sicurezza della circolazione.

5. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

6. Per i mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e delle aree tutelate come beni culturali o beni paesaggistici la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Regioni i quali trasmettono le proprie segnalazioni alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

7. Tutti i messaggi esposti difformemente all'Autorizzazione rilasciata devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del titolare entro otto giorni dalla diffida inviata dalla Provincia. In caso di inottemperanza procede d'ufficio la Provincia ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

8. Ai fini di cui ai commi precedenti gli uffici o comandi da cui dipendono gli agenti accertatori che redigono il verbale di contestazione provvedono a trasmettere copia dello stesso al competente ufficio della Provincia.

### **Art. 24 - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O PERICOLOSI**

1. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 del Codice della Strada, la Provincia diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso inutilmente il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

2. Nel caso in cui l'installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio regionale o provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel D.P.R. 495/92, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti gli uffici o comandi da cui dipendono gli agenti accertatori che redigono il verbale di contestazione provvedono a trasmettere copia dello stesso al competente ufficio della Provincia.

## **Art. 25 PUBBLICITA' FONICA**

1. La pubblicità fonica fuori dei centri abitati lungo le Strada Regionali e Provinciali è consentita, previa Autorizzazione della Provincia, fatte salve le diverse disposizioni in materia, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nei limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle apposite normative in vigore.

2. E' esclusa dalla previsione del presente articolo la pubblicità elettorale, per la quale si applicano le specifiche normative in materia.

## **Art. 26 PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI**

1. Sono realizzabili mediante il silenzio-assenso, ex art. 20 della L. n°241 del 07/08/90, gli interventi, anche non urgenti, che presentano le seguenti caratteristiche previa verifica dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ove previsto:

- occupazioni temporanee di tipo sociale aventi limitata incidenza sulla circolazione stradale;
- collocazione di insegne di esercizio ed alcune tipologie di mezzi pubblicitari provvisori (esposizione inferiore a 30 giorni) e di piccolo formato dentro e fuori il centro abitato.

2. Gli interventi s'intendono assentiti se la Provincia non emana provvedimento di diniego decorsi 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Questa costituisce, dopo tale periodo, titolo autorizzativo ed è seguita, al termine dei lavori o della realizzazione dell'opera da una comunicazione di fine lavori. Sul titolare del titolo autorizzativo grava comunque l'obbligo di apportare all'attività o all'opera proposte le modifiche che la Provincia anche successivamente ritenga di imporre a salvaguardia della strada, della circolazione stradale e degli interessi generali. Dette modifiche sono ad esclusivo onere del soggetto autorizzato e sono realizzate secondo tempi e modi indicati dalla Provincia.

## **Titolo II DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINALI**

### **Art. 27 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I MEZZI PUBBLICITARI**

1. Qualora l'impianto pubblicitario sia collocato ad una distanza dal confine stradale pari a quella definita dal comma 8 dell'art 5 del presente regolamento, è previsto il pagamento all'Amministrazione Provinciale del corrispettivo previsto quale canone per l'esposizione pubblicitaria denominato "Canone di Concessione" ai sensi dell'art. 27, del Codice della Strada D.L.vo 285/92. Tale canone è applicato proporzionalmente alla superficie visibile del cartello pubblicitario così come definito nell'allegato A del presente regolamento.

2. La superficie da conteggiarsi ai fini dell'applicazione del Canone di Concessione di cui sopra viene espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni inferiori al metro quadrato all'unità di misura superiore. Per i cartelli bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per i cartelli polifacciali per superficie espositiva complessiva si considera la somma di tutte le facce disponibili.

3. Per le installazioni permanenti il Canone di Concessione è dovuto per l'anno solare; per le installazioni temporanee, la tariffa è ridotta al 10%, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario, da calcolarsi in relazione ai giorni di esposizione.

4. Nel caso di più installazioni sullo stesso impianto pubblicitario, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Oltre al canone di cui al comma 1, il titolare del provvedimento di autorizzazione sarà soggetto anche alla tassa occupazione suolo ed aree pubbliche denominata T.OS.A.P., definita ai sensi dell'art 38 e successivi del D.L.vo 507/93 e del "Regolamento T.O.S.A.P." approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.164 del 01.12.1994, quando l'installazione del mezzo pubblicitario avviene in aree del patrimonio indisponibile e del demanio dell'Ente comprese le fasce di pertinenze. Tale superficie viene espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni inferiori al metro quadrato all'unità superiore. In questo caso la tariffa applicata per i mezzi pubblicitari è calcolata sulla base della tariffa relativa all'occupazione permanente

6. La potestà impositiva della Provincia riguardo, alla tassa occupazione suolo ed aree pubbliche, si esercita anche nei tratti che attraversano i centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

7. Il Canone di Concessione e l'eventuale tassa di occupazione suolo pubblico T.O.S.A.P. si applicano a tutti i mezzi pubblicitari installati all'interno della fascia di rispetto, ad esclusione di quelli che non hanno fine di

lucro bensì lo scopo di favorire la promozione e la valorizzazione turistica e del territorio. Si applicano, inoltre, a tutta la segnaletica stradale recante la denominazione della ditta, in quanto tale menzione è idonea a svolgere funzione pubblicitaria.

8. Sono esonerati dal pagamento del Canone di Concessione e della Tassa TOSAP, oltre che degli oneri di istruttoria, gli Enti Locali, ad esclusione dei loro consorzi, aziende o società, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alla quali la Provincia di Arezzo interviene con il patrocinio.

9. Non sono soggette al versamento del corrispettivo i segnali di indicazione conformi alle disposizioni dell'art. 39 del Codice della strada e degli art. da 124 a 136 del relativo Regolamento di attuazione, e le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con l'esclusione dei loro consorzi, aziende e società.

#### **Art. 28 RIMBORSO**

1. Qualora risultino versate somme non dovute il titolare del provvedimento può richiedere alla Provincia, con istanza motivata, il loro rimborso entro cinque anni dalla data del pagamento oppure da quella in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla richiesta deve essere allegato l'originale della ricevuta del versamento.

2. Sulle somme rimborsate verranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale.

#### **Art. 29 ENTRATA IN VIGORE ED ADEGUAMENTI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2008.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati sulla base di Autorizzazioni in essere all'atto di entrata in vigore del Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere adeguati entro il 31.12.2007 a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione, fatto salvo il diritto del medesimo al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'Autorizzazione non sfruttata qualora il mezzo debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento.

3. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime o ai divieti previsti negli articoli precedenti, è necessario provvedere, a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali).

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova Autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'Autorizzazione originaria.

#### **Art. 30 – RINVII**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari generali vigenti.

2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le quali non siano già previste specifiche sanzioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D. L.vo 267/2000.

## ALLEGATO A

### **CANONE DI CONCESSIONE (ai sensi dell'art. 27, del Codice della Strada D.L.vo 285/92)**

Qualora gli impianti pubblicitari vengano posizionati **ad una distanza dal confine stradale pari a quella definita dal comma 8 dell'art 5 del presente regolamento**, sia su aree demaniali che su aree private sono soggetti al pagamento dei seguenti corrispettivi:

	<b>EXTRAURBANO</b>	<b>URBANO</b>
<b>Tipologia di impianto</b>	<b>Importo annuo Euro /mq di superficie esposta</b>	<b>Importo annuo Euro /mq di superficie esposta</b>
Insegna di Esercizio	€ 30,00	Esente
Preinsegna	€ 30,00	Esente
Sorgente Luminosa	€ 30,00	Esente
Cartello	€ 30,00	Esente
Striscione, Locandina e Stendardo	€ 30,00	Esente
Segno orizzontale reclamistico	€ 30,00	Esente
Impianto pubblicitario di servizio	€ 30,00	Esente

### **TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE T.O.S.A.P (ai sensi del art. 38 e successivi del D.L.vo 507/93).**

Tale tassa si applica ogni qualvolta l'installazione dell'impianto pubblicitario avviene su beni appartenenti al demanio o al patrimonio della Provincia di Arezzo.

<b>Tipologia di impianto</b>	<b>Importo annuo Euro /mq di proiezione dell'impianto su terreno demaniale</b>
Insegna di Esercizio	€ 20,66
Preinsegna	€ 20,66
Sorgente Luminosa	€ 20,66
Cartello	€ 20,66
Striscione, Locandina e Stendardo	€ 20,66
Segno orizzontale reclamistico	€ 20,66
Impianto pubblicitario di servizio	€ 20,66
Impianto di pubblicità o propaganda	€ 20,66

**Sono esenti dal pagamento dei corrispettivi di cui sopra le attività indicate al comma 9 dell'articolo 27 del presente regolamento.**

**Oneri di istruttoria pari ad euro 50,00, oltre alle necessarie marche da bollo, sia per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni e concessioni su pertinenze stradali per ogni pratica esaminata, salvo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 27 del presente regolamento.**